



**Comune di Vernate**

**REGOLAMENTO**  
**SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**  
**dal 1.1.2025**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato:

#### Norme federali

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- l'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- l'Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- l'Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- l'Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- l'Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 1 luglio 1998 (ORSAE);

#### Norme cantonali

- la Legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- la Legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento d'applicazione della LaLPAmb del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- la Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- il Piano di gestione dei rifiuti del 27.11.2018 (PGR);
- l'Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM;
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996;
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007;
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE);
- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- ogni altra disposizione applicabile.

## Capitolo I Norme generali

### Art. 1

Concetto

<sup>1</sup>I servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti sono istituiti come servizi pubblici. Il servizio è riservato ai rifiuti prodotti nel comprensorio comunale.

<sup>2</sup>Il presente regolamento disciplina la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Vernate.

<sup>3</sup>Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. Il Municipio può autorizzare deroghe.

### Art. 2

Obbligatorietà

La consegna dei rifiuti al servizio di raccolta comunale è obbligatoria per ogni detentore secondo le disposizioni del presente regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio.

### Art. 3

Compiti del Comune

Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati;
- d) provvede alla posa di cestini per rifiuti sulle strade pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- e) provvede a distribuire lungo le strade pubbliche gli appositi sacchetti per i proprietari di cani;
- f) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- g) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

### Art. 4

Esecuzione

<sup>1</sup>L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i particolari mediante un'ordinanza di applicazione.

<sup>2</sup>Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

### Art. 5

Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta ordinaria i rifiuti speciali di cui all'Art. 22 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate, con la riserva dell'Art. 23.

Questi rifiuti dovranno essere smaltiti a cura e spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

## **Art. 6**

Utenti autorizzati

<sup>1</sup>Il servizio di raccolta ed il centro di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione del Comune e delle aziende ivi domiciliate ed autorizzate a far capo a questi servizi.

<sup>2</sup> Il Comune di Vernate si è accordato con il Comune di Agno che i residenti in via Villaggio del sole e in via Burico usufruiranno del servizio rifiuti di Agno.

<sup>3</sup>I rifiuti che non sono prodotti sul territorio comunale non possono essere raccolti e smaltiti per mezzo dei servizi predisposti dal Comune.

## **Art. 7**

Produzione e riciclaggio dei rifiuti

Tutti gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento, e mettere in pratica nel maggior e miglior modo possibile, le raccolte separate ed il compostaggio dei rifiuti che si prestano a tale trattamento.

## **Capitolo II Genere dei rifiuti e organizzazione della raccolta ordinaria**

### **A. Rifiuti urbani**

#### **Art. 8**

Definizione

<sup>1</sup>Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle economie domestiche ed i rifiuti, a questi paragonabili in quanto a composizione, provenienti da attività di produzione di beni e servizi.

<sup>2</sup>Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli appositi sacchi.

<sup>3</sup>Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti riciclabili e quelli speciali di cui all'Art. 24 del presente Regolamento.

#### **Art. 9**

Organizzazione della consegna

<sup>1</sup>I rifiuti urbani devono essere consegnati in sacchi ufficiali aventi la capacità da 17 a 110 litri.

<sup>2</sup>I sacchi devono essere depositi all'interno dei contenitori interrati delle due postazioni ai Guasti e presso l'ufficio postale.

<sup>3</sup>Rifiuti esposti in modo non conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno essere puniti a norma dell'Art. 35 del presente Regolamento.

<sup>4</sup>Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

## **B. Raccolte separate**

### **Art. 10**

Definizione

Il Comune organizza la raccolta separata di materiale riciclabile o riutilizzabile presso il centro di raccolta rifiuti.

### **Art. 11**

Organizzazione

Il Municipio distribuirà alla popolazione un calendario annuale con gli orari e i giorni di apertura del centro.

### **Art. 12**

Vetro

<sup>1</sup>Nelle due postazioni ai Guasti e presso l'ufficio postale saranno disponibili due contenitori interrati per il vetro non soggetti alla tassa sul peso.

Presso il centro di raccolta viene mantenuto il contenitore attuale.

<sup>2</sup>Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.

<sup>3</sup>Sono esclusi dalla raccolta i vetri di finestre, gli specchi, le lampadine e i lampadari, i tubi per l'illuminazione al neon. Tali rifiuti vanno consegnati nei centri di raccolta autorizzati.

### **Art. 13**

Oli

Il Municipio colloca i contenitori destinati alla raccolta degli oli presso il centro di raccolta.

### **Art. 14**

Batterie

<sup>1</sup>Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta di batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio.

<sup>2</sup>Sono escluse le batterie per veicoli.

### **Art. 15**

Alluminio

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio come lattine, carta alu, pentole e padelle, recipienti per alimenti purché risciacquati. Gli imballaggi di ferro minuto, latta e alluminio, possono essere raccolti nel medesimo contenitore.

### **Art. 16**

Bottiglie per bevande  
in PET

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta i contenitori destinati alla raccolta delle bottiglie per bevande in PET non consegnate ai punti di vendita. Le bottiglie vanno svuotate dall'aria e chiuse con il coperchio.

### **Art. 17**

Carta

Il Municipio colloca presso il centro di raccolta la pressa

destinata alla raccolta di tutto il materiale cartaceo.

#### **Art. 18**

Vestiti

I vestiti usati ed i tessili possono essere depositati nei contenitori di organizzazioni caritatevoli / umanitarie collocati nel centro di raccolta.

#### **Art. 19**

Scarti vegetali

<sup>1</sup>Il Municipio riserva un'area del centro di raccolta al deposito di scarti vegetali, adatti al compostaggio, proveniente da giardini.

<sup>2</sup>È ammesso alla raccolta solo tutto ciò che costituisce materia organica come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami, che può servire da nutrimento agli organismi decompositori.

<sup>3</sup>Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.

<sup>4</sup>È esclusa la raccolta di tronchi e rami dal diametro superiore a 5 cm.

<sup>5</sup>È esclusa la raccolta di scarti vegetali ammalati o di specie problematiche, secondo le disposizioni emanate dal Servizio fitosanitario cantonale.

### **C. Rifiuti ingombranti**

#### **Art. 20**

Definizione

<sup>1</sup>Per rifiuti ingombranti si intendono rifiuti urbani che per le loro dimensioni o peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati.

#### **Art. 21**

Organizzazione

I rifiuti ingombranti vanno consegnati presso il centro di raccolta secondo le date e gli orari designati dal Municipio.

### **Capitolo III Rifiuti speciali**

#### **Art. 22**

Definizione

Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo quelli elencati nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif) come ad esempio i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina; i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui coloranti, vernici e solventi; le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi; i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; e i liquidi e i fanghi di ogni genere; le gomme e i pneumatici usati; i residui di bagni di sviluppo fotografico; le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo; le emulsioni bituminose; tutti i residui di macellazione; le carcasse di animali; ogni genere di rifiuti e scarti vegetali infetti, residui patologici; i pesticidi, insetticidi, diserbanti; le lampade al mercurio o al neon; le

batterie di veicoli; i medicinali scaduti.

#### **Art. 23**

Organizzazione

Il Municipio in collaborazione con l'Ente Smaltimento Rifiuti organizza almeno una volta all'anno la raccolta di rifiuti speciali.

### **Capitolo IV Disposizioni particolari**

#### **Art. 24**

Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA.

I contravventori potranno essere puniti in applicazione dell'Art. 34 del presente Regolamento.

#### **Art. 25**

Bruciatura di rifiuti

<sup>1</sup>L'accensione di fuochi all'aperto per lo smaltimento di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata.

È fatta eccezione per quelle specie problematiche o colpite da malattie o parassiti, secondo le disposizioni del Servizio fitosanitario cantonale.

<sup>2</sup>È pure vietata l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

<sup>3</sup>Eventuali deroghe possono essere richieste al Municipio.

#### **Art. 26**

Sospensione  
del servizio

Il servizio di raccolta può essere sospeso in caso di eventi di forza maggiore.

I turni soppressi non saranno recuperati.

### **Capitolo V Tariffe**

#### **Art. 27**

Imposizione

<sup>1</sup>Sono soggetti al pagamento di una tassa annua le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, le aziende, i commerci e gli enti che operano nel Comune e che producono rifiuti.

<sup>2</sup> I residenti di via Villaggio del Sole e di via Burico saranno assoggettati alle indicazioni contenute nel Regolamento sulla

gestione dei rifiuti di Agno. La relativa tassa base viene fissata dal Municipio di Vernate tramite ordinanza municipale.

## Art. 28

- Copertura delle Spese**
- <sup>1</sup>Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- <sup>2</sup>Esse si suddividono in tassa base (art. 29) e tassa sul quantitativo (art.30).
- <sup>3</sup>Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- <sup>4</sup>Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.
- <sup>5</sup>La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
- quelli amministrativi e del personale
  - di informazione e sensibilizzazione
  - di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
  - di investimento
  - gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- <sup>6</sup>I costi del personale direttamente interessato sono inclusi nel calcolo dei costi a carico dell'utenza; dal calcolo sono esclusi i costi amministrativi generali.
- <sup>7</sup>Il Comune può adottare disposizioni speciali per casi sociali particolari.

## Art. 29

### Tariffe

<sup>1</sup>Tassa di base.

La tassa di base è prelevata annualmente mediante fattura emessa dal Comune alle seguenti tariffe:

	<b>Min</b>	<b>Max</b>
	CHF	CHF
<b>Economie domestiche (domiciliati)</b>		
economia domestica composta da una o due persone al beneficio della Prestazione Complementare dell'AVS/AI	20	60
economia domestica composta da una persona	50	150
economia domestica composta da due persone	70	190
economia domestica composta da 3 o più persone	90	250
<b>Proprietari di residenze secondarie (case e/o appartamenti), per economia domestica</b>	90	250

<b>Esercizi pubblici</b>		
Bar e ristoranti	300	1200
Supplemento per posto letto	50	120

<b>Attività indipendenti con una produzione di rifiuti limitata</b>		
uffici postali e commerciali, parrucchieri, istituti di estetica, fisioterapia e massaggi, piccole attività artigianali quali elettricisti, sanitari, pittori, ecc. come pure piccole attività aventi quale caratteristica l'offerta di servizi (consulenze, amministrazione, ecc.)	100	360

<b>Attività industriali, commerciali ed artigianali</b>		
banche, negozi di generi alimentari, garages, officine, imprese di costruzione, falegnamerie ed altre attività artigianali importanti quali elettricisti, sanitari, pittori, ecc.	300	700

<sup>2</sup>Tutte le tariffe descritte sono escluse IVA

<sup>3</sup>Sono esenti dal pagamento delle tasse le associazioni senza scopo di lucro.

### **Art. 30**

Tassa sul quantitativo

<sup>1</sup> La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA esclusa).

<sup>2</sup> Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

<sup>3</sup> Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

<sup>4</sup> Non è previsto il rimborso dei sacchi non utilizzati.

### **Art. 31**

Ordinanza di Esecuzione

<sup>1</sup>Il Municipio fissa l'ammontare delle tasse e le modalità di applicazione tramite ordinanza nei limiti del regolamento, pubblicando gli elementi e gli importi sui quali si è basato per la loro determinazione

<sup>2</sup>Annualmente l'ammontare delle tasse è aggiornato in relazione ai costi di gestione: le eccedenze e i disavanzi degli anni precedenti sono presi in considerazione.

**Art. 32**  
Esigibilità e  
riscossione

<sup>1</sup>La tassa diventa esigibile nel corso di ogni anno civile. Degli eventuali cambiamenti che dovessero verificarsi nel corso dell'anno si terrà conto mediante calcolo "pro rata temporis" su base mensile.

<sup>2</sup>La decisione di tassa, regolarmente intimata al cittadino e non contestata entro il termine legale, acquista forza di cosa giudicata ed è parificata a sentenza esecutiva ai sensi dell'Art. 80 LEF.

<sup>3</sup>Il Municipio stabilisce la modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse uguale a quello applicato dall'Autorità cantonale delle contribuzioni in situazioni analoghe.

**Art. 33**  
Reclamo

Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e debitamente motivato.

## **Titolo IV Controlli, contravvenzioni e ricorsi**

**Art. 34**  
Attuazione e misure  
d'esecuzione

<sup>1</sup>Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

<sup>2</sup>Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

<sup>3</sup>Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

<sup>4</sup>Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

<sup>5</sup>Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

**Art. 35**

Contravvenzioni

<sup>1</sup>Le contravvenzioni al presente regolamento, alle disposizioni esecutive e alle decisioni emanate sulla base del regolamento stesso vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000, a norma dell'art. 145 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987.

<sup>2</sup>La procedura è retta dagli Art. 147 e seguenti della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987, riservate le leggi speciali.

<sup>3</sup>Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

**Art. 36**

Ricorso

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica.

**Capitolo VII Disposizioni finali e transitorie****Art. 37**

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2025

**Art. 38**

Abrogazione

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro regolamento sulla gestione dei rifiuti, previa approvazione del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato (Sezione Enti Locali).

Approvazione del Consiglio Comunale 8 aprile 2024

Approvazione della Sezione degli enti locali del 24 giugno 2024